

dossier

XIX Legislatura

25 settembre 2026

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

D.L. 143/2026 – A.C. 3118



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 753/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it - [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 650/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi</i>)	15
▪ Articolo 2 (<i>Entrata in vigore</i>)	22

PREMESSA

LA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE SUGLI IMBALLAGGI E LA PLASTICA

Il nuovo regolamento sugli imballaggi e la c.d. direttiva SUP

Il [regolamento 2025/40/UE](#) (“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE”, noto anche con la sigla PPWR, acronimo di *Packaging and Packaging Waste Regulation*), che si compone di 71 articoli e 13 allegati, è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e **si applica** (in base al disposto dell'art. 71 del medesimo regolamento) **dal 12 agosto 2026**.

Le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che “in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità, aumentando così il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e migliorando la qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale”.

Le norme del regolamento 2025/40/UE sostituiscono quelle recate dalla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/852) che viene quindi abrogata, a decorrere dal 12 agosto 2026.

Si ricorda che la citata direttiva 94/62/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il [D.Lgs. 152/2006](#) (c.d. Codice dell'ambiente), il cui titolo II della parte IV (costituito dagli articoli da 217 a 226-*quater*) reca disposizioni volte (secondo quanto stabilito dall'art. 217 del Codice) a regolare “la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione

dello smaltimento finale di tali rifiuti, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE" (v. art. 217 del Codice).

Al fine di sostenere l'attuazione efficace e tempestiva del regolamento imballaggi da parte degli operatori economici e degli Stati membri, la Commissione europea ha redatto un "[Documento di orientamento per il regolamento \(UE\) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio](#)" (C/2026/3084), pubblicato nella G.U. dell'UE del 10 giugno 2026.

Si fa inoltre notare che l'[art. 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36](#) (legge di delegazione europea 2025), **delega** il Governo ad adottare, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire entro il 9 dicembre 2026), previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40**.

Come sottolineato poc'anzi, il nuovo regolamento imballaggi ha modificato anche le disposizioni della direttiva (UE) 2019/904 (cd. direttiva single-use plastics - SUP). Tali modifiche mirano alla creazione di un quadro normativo coordinato, alla luce della quota rilevante di imballaggi in plastica sul totale degli imballaggi.

In relazione alla **c.d. direttiva SUP**, si ricorda che tale direttiva (che è stata emanata al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il *marine litter*, composto in gran parte da rifiuti di plastica) si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Tale direttiva prevede, in particolare, l'adozione di misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso, tra cui soprattutto il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile, nonché (all'art. 9) obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il [D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196](#).

Le disposizioni unionali incidenti sul decreto-legge in esame

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40, richiede che “tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili”.

L'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che “**a decorrere dal 1° gennaio 2030** gli operatori economici **non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V**”.

In particolare appaiono rilevanti i punti 2-5 di tale allegato, che si riferiscono ai seguenti imballaggi, che sono gli stessi che vengono elencati dal comma 1 del nuovo art. 226-*quinquies* introdotto nel testo del Codice ambientale dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge:

Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
2 - Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati	Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
3 - Imballaggi di plastica monouso	Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole

Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
	dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.	
4 - Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
5 - Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale	Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 - Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette

Si fa notare che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40, le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo lasciano "impregiudicato l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b)" del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, gli Stati membri possono imporre – **in deroga** agli obblighi di riciclabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento –, per i formati di imballaggio indicati nella medesima lettera b), che gli stessi “siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato **solo se compostabili**” a **condizione** che gli Stati membri:

- abbiano già **introdotto l'obbligo** di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, vale a dire **anteriormente al 12 agosto 2026**.

- consentano che “**i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici** e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici”.

Si richiama, inoltre, la disposizione recata dal paragrafo 4 dell'art. 25 del regolamento, che – in deroga al divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, poc'anzi illustrato – prevede che gli Stati possono **consentire alle microimprese di immettere sul mercato** imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati all'allegato V, punto 3 (cioè gli “imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering”), **se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile** prescindere dall'uso di tali imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

Secondo le osservazioni della Commissione europea (v. *infra*), le disposizioni recate dal decreto-legge in esame rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva *single-use plastics* (SUP) in quanto:

- conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, la stessa prevale sul regolamento (UE) 2025/40 e anche sulla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti), “salvo disposizione contraria del regolamento (UE) 2025/40. Nessuna disposizione del regolamento (UE) 2025/40 indica che i prodotti di plastica monouso compostabili, esclusi in virtù del meccanismo previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/40, debbano di conseguenza essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sulla plastica monouso”;

- gli imballaggi considerati dall'articolo 1 del presente decreto-legge “rientrano nella definizione di prodotti di plastica monouso ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva sulla plastica monouso¹. A tal

¹ Il punto 2 citato definisce «prodotto di plastica monouso» come “il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti

proposito, la definizione di «plastica» di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva sulla plastica monouso non opera alcuna distinzione tra la plastica biodegradabile, a base organica e/o compostabile e quella che non lo è² ... La direttiva sulla plastica monouso non stabilisce regole diverse per i prodotti di plastica monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile. La direttiva non autorizza neanche gli Stati membri a prevedere deroghe a tal fine nella legislazione nazionale ... **L'articolo 5 della direttiva sulla plastica monouso impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato, tra l'altro, dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della medesima direttiva (v. *infra*), compresi i piatti (cfr. il punto 3, v. *infra*), indipendentemente dalle proprietà di biodegradabilità e compostabilità della plastica con cui sono realizzati**".

Si riporta di seguito l'elenco, riportato dalla parte B succitata, dei prodotti di plastica monouso la cui immissione sul mercato è vietata dall'art. 5 della direttiva SUP:

- 1) Bastoncini cotonati, tranne le eccezioni contemplate dalla medesima parte B;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannucce, tranne le eccezioni contemplate dalla medesima parte B;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) recipienti per alimenti in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS), ossia contenitori quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi.
- 10) film di plastica termoretraibili utilizzati negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie per la protezione dei bagagli durante il trasporto;

o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito".

² Tale punto 1 definisce la «plastica» come il materiale costituito da un polimero (quale definito chimicamente all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006) "cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".

- 11) trucioli di polistirene e altre materie plastiche utilizzati per proteggere le merci imballate durante il trasporto e la manipolazione;
- 12) anelli di plastica multipack utilizzati come imballaggi multipli.

L'art. 14-bis del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19

L'articolo 14-*bis* del D.L. 19/2026 stabilisce (al comma 1) che i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali, a condizione che rispondano alle caratteristiche tecniche individuate da tale articolo. Tali disposizioni (per espressa previsione del comma 2) si applicano a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (vale a dire dal 21 aprile 2027) e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Tali disposizioni – in linea con il criterio di delega previsto dall'art. 22 della legge 53/2021, che non ha trovato recepimento nel D.Lgs. 196/2021 e che prevedeva, tra l'altro, di “incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, ... anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti” – sono finalizzate ad escludere i succitati prodotti dal divieto di immissione sul mercato previsto (dall'art. 5 della direttiva SUP e, in attuazione di tale direttiva, dall'art. 5 del D.Lgs. 196/2021) per i prodotti di plastica monouso.

Utili elementi di informazione sulla commercializzazione di piatti e posate di plastica riutilizzabili sono contenuti nel [rapporto “Usa e getta o riutilizzabile? Facciamo chiarezza!”](#) pubblicato da Legambiente nel febbraio 2025.

Le osservazioni della Commissione europea

La relazione illustrativa al presente decreto-legge sottolinea che “nel quadro della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, il 1° aprile 2026, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea il progetto di «Proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso», consistente, per l'appunto, nella disposizione di che trattasi (vale a dire l'articolo 1 del presente decreto-legge, *n.d.r.*), con la differenza di stabilire l'entrata in vigore del ‘set’ di obblighi al 1° gennaio 2030. Con comunicazione del 6 luglio 2026, a seguito della scadenza del prescritto periodo di sospensione (*stand still*), la Commissione europea ha formulato puntuali osservazioni (che sono illustrate nel commento dell'art. 1 del

presente decreto-legge, *n.d.r.*), ricordando che gli Stati membri possono prevedere, in deroga agli obblighi di riciclabilità previsti dal regolamento, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, che determinate tipologie di imballaggi siano messe a disposizione per la prima volta sul mercato solo se compostabili. La Commissione ha sottolineato, tuttavia, che tale deroga è soggetta a diverse condizioni, ossia, in primo luogo, che ‘gli Stati membri avrebbero dovuto già esigere, prima della data di applicazione di detto regolamento – ovvero il 12 agosto 2026 – che tali imballaggi fossero compostabili’.³

La stessa relazione illustrativa sottolinea che, da quanto illustrato, deriva la necessità di adottare il presente decreto-legge e che l’intervento operato con l’articolo 1 è “coerente con l’organizzazione della filiera nazionale della raccolta differenziata della frazione organica e con il sistema di responsabilità estesa del produttore dedicato agli imballaggi biodegradabili e compostabili, che consente il riciclo di tali manufatti insieme ai rifiuti organici mediante trattamento biologico negli impianti di compostaggio industriale”.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 182-*ter* del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020, dispone:

- al fine di incrementarne il riciclaggio, che entro il 31 dicembre 2021 i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti (comma 2);
- che i rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove “siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi, o allo standard europeo EN 14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione” e “siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici” (comma 6).

Si ricorda infine che la [norma UNI EN 13432:2002](#) specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. La [norma UNI EN](#)

³ Le osservazioni della Commissione UE fornite nell’ambito dell’esame della “Proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso”, oggetto della procedura di notifica 2026/0167/IT, sono contenute nel Messaggio 303 – Comunicazione della Commissione – TRIS/(2026) 1816, trasmesso alla Camera il 30 luglio scorso (Doc. NN 15, n. 1007).

[14995:2007](#), invece, specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici diversi dagli imballaggi, con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultante.

Schede di lettura

Articolo 1 **(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi)**

L'**articolo 1, modificato dal Senato**, reca disposizioni finalizzate a consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso (in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering) qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalla direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP, *Single Use Plastics*).

Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione della disciplina introdotta dall'articolo in esame, e prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Comma 1, lettera a) – Obbligo di compostabilità per taluni imballaggi (art. 226-quinquies del D.Lgs. 152/06)

La lettera a) del comma 1 integra la disciplina degli imballaggi, recata dal titolo II (artt. 217–226-*quater*) della parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), inserendovi l'articolo 226-*quinquies* che prevede l'obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio.

Il **comma 1 del nuovo art. 226-quinquies** dispone che i seguenti **imballaggi** sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal c.d. regolamento imballaggi (regolamento (UE) 2025/40, v. *premessa*), qualora **certificati, da organismi accreditati, come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432** (v. *premessa*) o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

- a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
- b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

- 1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
- 2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
- d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo. **Al Senato** tale disposizione è stata integrata al fine di introdurre la condizione che venga certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio.

Si fa notare che gli imballaggi indicati alle lettere da a) a d) testé elencati corrispondono esattamente a quelli indicati ai punti 2-5 dell'allegato V al regolamento (UE) 2025/40. L'immissione sul mercato di tali imballaggi, in base al disposto dell'art. 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è vietata a decorrere dal 1° gennaio 2030. Sono tuttavia consentite deroghe per gli imballaggi compostabili dall'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

Si fa infatti notare che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40, le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo lasciano "impregiudicato l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b)" del medesimo regolamento.

Ai sensi di tale lettera b), gli Stati membri possono imporre – in deroga agli obblighi di riciclabilità previsti dal regolamento –, per i formati di imballaggio indicati nella medesima lettera b), che gli stessi "siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili" a condizione che gli Stati membri:

- abbiano già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, vale a dire anteriormente al 12 agosto 2026.

Tale condizione sembrerebbe rispettata dall'articolo in esame, dato che il presente decreto-legge è entrato in vigore prima di tale data;

- consentano che "i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici".

Anche tale condizione pare rispettata, dato che l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici è operativo nell'ordinamento nazionale dal 31 dicembre 2021 e il Codice dell'ambiente stabilisce (come già illustrato nella premessa al presente dossier), all'art. 182-ter, comma 6 (il cui rispetto è confermato dal comma 4 del nuovo art. 226-*quinquies*, v. *infra*) che "i rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi".

Il **comma 2** dell'art. 226-*quinquies* – come riscritto **dal Senato** – dispone che – fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo – **gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti imballaggi:**

- agli imballaggi di cui alle **lettere a) e c), numero 2)**, del medesimo comma, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40;
- nonché agli imballaggi di cui alla **lettera b)** del comma stesso, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'art. 25 del regolamento medesimo.».

Come già illustrato in premessa, l'art. 25, par. 4, del regolamento (UE) 2025/40, prevede che – in deroga al divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo – gli Stati possono consentire alle microimprese di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati all'allegato V, punto 3 (cioè gli “imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering”), se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di tali imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

Si ricorda altresì che – sempre in deroga al divieto di immissione sul mercato previsto dall'art. 25, par. 1, del c.d. regolamento imballaggi, poc'anzi menzionato – nel punto 2 dell'allegato V, relativo agli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, viene stabilito che gli Stati membri possano consentire l'immissione sul mercato di tali imballaggi “qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici ... senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati”.

Il punto 4 del medesimo allegato riguarda invece gli imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
- b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.

Il **comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato**, reca una norma transitoria che si applica **nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea** di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40.

Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustrino più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V” e che il punto 2 di tale allegato riguarda gli “imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati” e prevede che gli Stati membri possono introdurre esenzioni alla citata restrizione “qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati”.

Il comma 2-*bis* dispone che, nelle succitate more, **gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano**, altresì, **agli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati** (di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo) **contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:**

a) frutta: 1. drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine; 2. bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (*kiwiberry*), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli; 3. frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya, e avocado; 4. pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo; 5. cachi;

b) ortaggi: 1. ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*; 2. brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia; 3. ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine; 4. leguminose da orto: fagiolini con baccello; 5. ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote; 6. ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri; 7. ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

c) erbe aromatiche fresche;

d) funghi coltivati;

e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

Il **comma 3** stabilisce che **resta fermo il divieto di immissione sul mercato** – previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021,

n. 196 – nel caso in cui gli imballaggi di cui alle succitate lettere a) e b) del comma 1 consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al medesimo decreto legislativo (cioè piatti).

In altre parole, per i **piatti di plastica monouso, anche se compostabili**, resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dal D.Lgs. 196/2021, in quanto di derivazione unionale.

Con il decreto legislativo 196/2021 sono state infatti recepite nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (c.d. direttiva SUP). Come illustrato in premessa, la Commissione europea ha sottolineato che l'articolo 5 della direttiva sulla plastica monouso impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato, tra l'altro, dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della medesima direttiva, compresi i piatti (elencati al punto 3 di tale allegato), indipendentemente dalle proprietà di biodegradabilità e compostabilità della plastica con cui sono realizzati.

Tali disposizioni sono recepite in maniera fedele dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 196/2021 (che vieta l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato) e dalla parte B dell'allegato al medesimo decreto legislativo, che al punto 3) fa riferimento ai "piatti".

Il **comma 4** precisa che il precedente comma 1 non pregiudica il **rispetto:**

- degli obblighi di conformità alla **normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti** adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 e del regolamento (CE) n. 2023/2006;
- nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui all'**art. 182-ter, comma 6, del Codice dell'ambiente**.

Tale comma dispone che "i rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

- a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi, o allo standard europeo EN14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;
- b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici".

Comma 1, lettera b) – Sanzioni per la violazione dell’obbligo di compostabilità (comma 4-quinquies dell’art. 261 del D.Lgs. 152/06)

La lettera b) del comma 1 integra il testo dell’art. 261 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) – che prevede una serie di sanzioni per il mancato rispetto della disciplina degli imballaggi recata dal titolo II della parte IV del medesimo Codice –, inserendovi un nuovo comma 4-quinquies. Tale comma individua le **sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione delle norme recate dall’art. 226-quinquies** poc’anzi illustrato.

Nel dettaglio, il primo periodo di tale nuovo comma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 226-quinquies, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro**;

Viene altresì stabilito (al secondo periodo) che tale sanzione amministrativa è **aumentata fino al quadruplo** del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Viene inoltre previsto che tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 13 della medesima legge.

La disposizione assoggetta l’applicazione delle sanzioni amministrative richiamate nei primi due periodi alla disciplina generale prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riguardo alle modalità di accertamento e al procedimento di irrogazione delle sanzioni. L’accertamento delle violazioni è attribuito agli organi di polizia amministrativa, che possono procedere d’ufficio o a seguito di denuncia. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 13 della medesima legge, il quale disciplina i poteri di accertamento, comprendenti, tra l’altro, l’assunzione di informazioni, le ispezioni, i rilievi tecnici e il sequestro cautelare, e riconosce specifiche competenze anche agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria.

Nel corso dell’esame **al Senato** la disposizione in esame è stata integrata al fine di **escludere l’applicabilità della sanzione amministrativa** di cui al primo periodo nei confronti dell’operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all’articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.

Comma 2 – Clausola di invarianza finanziaria

Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

L'articolo 2 dispone che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

